



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo - C.F. 94010350042 - P. IVA 02787760046

☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it 🌐 consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it



Prot. nr. 1182-20

Saluzzo, 8 aprile 2024

Spett.le Comune di Monasterolo di Savigliano

Nota sintetica di accompagnamento ai PEF Comunali

1. Criteri generali

In allegato si trasmette il PEF MTR-2 2024-2025 redatto ai sensi della Delibera Arera n. 389/2023/R/RIF di "Aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"

Il PEF è stato elaborato nel rispetto del limite di crescita ai sensi dell'art. 4.1 e 4.2 della predetta deliberazione e precisamente:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

"4.1 Alla luce dell'andamento dei prezzi dei fattori della produzione, al fine di assicurare la continuità del servizio e la sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale, per ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025\}$: a) il parametro ρ_α per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata, r_{pia} , e ponendolo pari a 2,7%; b) oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente CR/α , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.

4.2 Conseguentemente:

a) dopo il comma 4.2 del MTR-2 è aggiunto il seguente: "4.2bis Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025\}$, il tasso di inflazione programmata, r_{pia} , è pari a 2,7%."; b) dopo il comma 4.4 del MTR-2 è aggiunto il seguente: "4.4bis Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρ_α , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CR/α , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ_α assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6."; "omissis"

La componenti relative al gestore sono state verificate sulla base della documentazione contabile di riferimento e rapportate al costo contrattualmente sostenuto al fine della corretta imputazione nel PEF.

Le componenti relative ai Comuni sono state inserite con riferimento a quanto riscontrato dagli Enti in sede di trasmissione scheda di richiesta dati.

Riguardo ai PEF dei gestori infatti è opportuno precisare che questi presentavano uno scostamento rispetto al corrispettivo contrattuale, risultando superiore a quest'ultimo valore nella quasi totalità dei casi. Ai fini della predisposizione dei PEF Comunali, pertanto, tenuto conto che:

- il corrispettivo contrattuale è il risultato della gara esperita ed aggiudicata ai Gestori San Germano, Proteo e, post subentro, EGEA Ambiente;
- il PEF MTR rappresenta il valore massimo ammissibile ai fini tariffari

Si è provveduto (laddove necessario) ad applicare nella componente PEF del gestore una detrazione ai sensi dell'art. 4.6 del MTR al fine di riportare il valore del MTR al valore di corrispettivo contrattuale.

Tra le risultanze relative ai costi dei Comuni non è stata computata la componente **Ra** relativa alla remunerazione del capitale investito in quanto derivante dall'applicazione di mero calcolo su costi non effettivamente sostenuti.

L'eventuale superamento del limite di crescita, lato Comune, è stato azzerato o rimodulato con l'applicazione delle detrazioni 4.6 in prima istanza sulle voci inerenti i conguagli correlati all'inflazione degli anni precedenti sia per parte variabile che per parte fissa al fine del rispetto del limite suddetto e successivamente sulla voce FCDE.

I dati Comunali sono stati integrati, secondo il principio della competenza, con i dati desunti dalla contabilità del Consorzio SEA relativamente a:

- Ricavi da vendita materie al CONAI (**ARsc**)
- Costi di funzionamento del Consorzio (**COal**)

Riparametrati secondo quanto previsto dal metodo.

2. Scelta dei parametri di gradualità - Limite alla crescita tariffaria

Il limite alla crescita tariffaria è così composto $2.7\% - X\% + QL + PG + CRI$.

Il fattore di recupero di efficienza può variare fra $=0,10$ e $0,50\%$. Si rimanda al foglio PEF per la verifica del parametro applicato.

Il fattore QL relativo a variazioni nella qualità del servizio e varia nel range $0\%-4\%$. Laddove non sia emersa variazione è stato impostato nel rispetto della situazione attuale.

Il fattore PG è relativo a variazioni nel perimetro dei servizi gestiti e varia nel range $0\%-3\%$. Laddove non sia emersa variazione di perimetro del servizio il fattore PG è stato posto pari a zero.

Il fattore CRI introdotto in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione può variare nel range $0\%-7\%$.

Ne deriva che il limite alla crescita tariffaria prevista nel PEF può variare tra il $2,6\%$ ed il $9,6\%$.

Nel caso del Vs. Ente le risultanze dei dati di riferimento ha prodotto una valorizzazione del parametro pari al $7,00\%$.

Laddove il PEF presenti incrementi superiori vanno individuate le azioni da porre in essere al fine di renderlo compatibile con le crescite tariffarie massime.

3. Risultanze del PEF e tariffe massime applicabili.

Le risultanze definitive del PEF sono visibili ai righi 79 e 80 del foglio PEF e l'eventuale delta presente al rigo 80, in conformità a quanto previsto dal nuovo art. 4.5 della deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF è stato trattato come segue:

"4.5 Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini: • in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025; • in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025."

Le tariffe massime applicabili, per ciascuna annualità di riferimento, sono esposte ai rigli da 82 ad 84 (celle in azzurro) del foglio PEF. A queste, ovviamente, andranno poi detratte le quote eventualmente correlate ai contributi MIUR laddove esistenti.

